

OGGETTO: Compensorio Irriguo Consorzio di Bonifica 9 - Ct
-Perizia per interventi di riparazione e/o manutenzione
su condotte in pressione del diam. Ø 80mm al diam. Ø800 in cemento
amianto durante la stagione irrigua anno 2013 -

		1	3	C	T			Settore Manutenzioni	5
Codice Lavoro	Anno	Provincia	Titolo						N° elenco allegati

SCHEMA DI CONTRATTO
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PROTOCOLLO D'INTESA

il Progettista:


Dott. Geol. Adriano Barbagallo

Visto: IL Responsabile Unico del Procedimento


Dott. Ing. Massimo Paterna

REV.	DATA	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO	ANNOTAZIONI
	Aprile 2013	Barbagallo	Barbagallo	Paterna	

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

OGGETTO: COMPENSORIO IRRIGUO CONSORZIO DI BONIFICA 9 – CT –
PERIZIA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE E/O MANUTENZIONE SU
CONDOTTE IN PRESSIONE DAL DIAM DN 80 mm A DN 800mm IN CEMENTO
AMIANTO DURANTE LA STAGIONE IRRIGUA ANNO 2013

UBICAZIONE: COMPENSORIO IRRIGUO CONSORTILE


COMMITTENTE: CONSORZIO DI BONIFICA 9 - CATANIA

DESCRIZIONE	IMPORTO
Lavori a base d'asta	€. 80.067,91
Oneri della sicurezza	€. 4.003,40
Somme a disposizione dell'amministrazione	€. <u>19.732,77</u>
Costo complessivo dell'opera	€. 99.800,68

Catania, li 09/04/2013

IL PROGETTISTA

(Dott. Adriano Barbagallo)



SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

Procedura d'appalto per la esecuzione di tutte le opere, lavori, per interventi DI RIPARAZIONE E/O MANUTENZIONE SU CONDOTTE IN PRESSIONE DAL DIAM DN 80 mm A DN 800mm IN CEMENTO AMIANTO DURANTE LA STAGIONE IRRIGUA ANNO 2013

Importo presunto: €. 80.067,91 (ottantamilasessantasette/91)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno addì del mese di
in avanti me, autorizzato a norma di legge a ricevere gli atti del, senza testi, cui i comparenti, idonei ai sensi di legge, hanno d'accordo rinunciato con il mio consenso, sono comparsi i Signori:

- Signor nato a il residente in, legale rappresentante del Consorzio di Bonifica n. 9 Catania con sede in Catania (CT) Via Centuripe 1A 95128 , nel cui interesse agisce e stipula, in forza di deliberazione del n. esecutiva ai sensi di legge, ratificata dal con provvedimento n. del, esecutivo per decorrenza dei termini, che si allegano sotto le lettere per farne parte integrante e sostanziale.
- Signor nato a il residente in, legale rappresentante della Impresa Appaltatrice
detti Signori comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica sono personalmente certo, mi chiedono di far constatare quanto segue con il presente pubblico atto:

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la esecuzione di interventi DI SMALTIMENTO, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DELLE CANALETTE PREFABBRICATE IN CEMENTO AMIANTO DISMESSE E GIACENTI IN VARIE AREE DEL COMPENSORIO IRRIGUO CONSORTILE

Ai sensi del D. Lgs. 163/2006 si precisa che la categoria prevalente è costituita dalla Categ. OG/12 importo fino a Euro 258.228,00 (iscrizione alla Camera di Commercio).

Le lavorazioni di cui si compone l'intervento sono:

LAVORAZIONI	CATEGORIA	IMPORTO (Euro)
Impianti di smaltimento e recupero rifiuti	OG 12	80.067,91

Art. 2 - TIPO E AMMONTARE DELL'APPALTO

Le opere previste nell'appalto sono appaltate "a misura".

L'importo complessivo dei lavori compresi nell'appalto ammonta a €. 80.067,91 (ottantamilasessantasette/91) comprensivi dei costi per la sicurezza pari € 4.003,40 (quattromilatre/40) come risulta dal seguente prospetto:

Lavori a misura

	euro
1 PRIMARIE E SECONDARIE	48.457,73
2 TERZIARIE	31.610,18
totale lavori a misura	80.067,91
IMPORTO TOTALE	€ 80.067,91
di cui:	
Importo oneri sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	€ 4.003,40
Importo soggetto a ribasso d'asta	€ 76.064,51

L'importo dei lavori, al netto del ribasso l'aggiudicazione, è variabile in relazione alle effettive quantità. Esso verrà liquidato con gli stati di avanzamento in rate proporzionale agli importi dei lavori eseguiti per le singole quantità.

L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, dei lavori previsti a misura negli atti progettuali e nella "lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto", in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'art. 132 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. e le condizioni previste, dagli articoli 161 e 162 del D.P.R. n. 207/2010.

L'Impresa espressamente riconosce e dichiara che l'importo del prezzo al netto del ribasso d'asta comprende e compensa il costo dei lavori e delle forniture, delle proprie spese generali, ogni altro onere finanziario comunque preordinato conseguente o connesso alla realizzazione dell'opera in oggetto.

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori come risultante dall'offerta complessiva dell'aggiudicatario presentata in sede di gara, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere e non soggetto a ribasso d'asta, ai sensi del combinato disposto dell'art.131, comma 3, del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii e dell'art. 100, comma 1, del D. Lgs 81/2008.

Art. 3 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Schema di contratto implica da parte dell'Impresa la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere, quali la disponibilità ed il costo della mano d'opera, la natura del suolo e del sottosuolo, la possibilità di utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, l'esistenza di adatte zone per lo scarico a rifiuto delle materie da conferire a discarica, la presenza o meno di acqua (sia che essa debba essere allontanata od utilizzata), l'andamento climatico, il regime dei corsi d'acqua, ed in generale di tutte le circostanze principali ed accessorie, che possono influire sul giudizio dell'Impresa circa la convenienza di assumere l'appalto e sul ribasso offerto.

Pertanto nell'accettare i lavori designati in Schema di contratto l'Appaltatore dichiara:

- a) di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano;
- b) di avere accertato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare, in correlazione anche ai tempi previsti per la durata dei lavori;
- c) di aver valutato, nell'offerta di ribasso, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dello smaltimento, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti;
- d) di aver valutato, nell'offerta di ribasso **la necessità di operare lo smaltimento con le modalità riguardanti il servizio di bonifica e smaltimento di materiali contenenti amianto in matrice compatta così come approvato nella seduta del 09/01/2007 ed allegate al protocollo d'intesa, che diventa parte integrante del presente capitolato, tra COMUNE di Catania, A.U.S.L. n. 3 di Catania, CONFINDUSTRIA di Catania, APINDUSTRIE Catania, CONFARTIGINATO Catania, CLAAI, CNA e UPIA-CASARTIGIANI.**
- e) di essere tra le imprese specializzate rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 5 Febbraio 1997, n. 22
- f) di essere in grado di intervenire, sotto l'assistenza del personale consortile, anche su più fronti, contemporaneamente alla rimozione del tubo in cemento amianto entro e non oltre due giorni lavorativi successivi alla segnalazione telefonica e/o con telegramma da parte di questo Consorzio, raggugliandosi con il Capo Settore Manutenzione consortile.
- g) di essere iscritti all'Albo Nazionale Gestione dei Rifiuti nella categoria "10A" (attività di bonifica dei beni contenenti amianto effettuata su materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie e resinoidi) o "10B" (attività di bonifica dei beni contenenti amianto effettuata su materiali di attrito, materiali isolanti-pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto inoltre devono essere iscritti alla categoria 5 classe **F**;
- h) di avere considerato la distanza delle cave di prestito, aperte o da aprirsi, e le condizioni di operabilità delle stesse per la durata e l'entità dei lavori;
- i) di avere considerato la distanza delle pubbliche discariche e le condizioni imposte dagli Organi competenti. In carenza, di essere nelle condizioni di poter fruire di discariche private autorizzate, a distanze compatibili con l'economia dei lavori;
- l) di aver tenuto conto nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori.

L'appaltatore non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente Schema di contratto e dal Capitolato Speciale) o che si riferiscano a condizioni soggette a revisioni.

Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte, con i più aggiornati sistemi costruttivi e nei tempi contrattualmente previsti.

Art. 4 - TIPO DI CONTRATTO E DOCUMENTI CHE NE FANNO PARTE

I presenti lavori sono assimilabili a quelli di pronto intervento e di manutenzione e pertanto da stipulare mediante Contratto Aperto di cui all'art. 24-ter della Legge 21 Agosto 2007 n. 20 che testualmente recita: *"sono contratti aperti gli appalti in cui la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per gli interventi non predeterminati nel numero, ma resi necessari secondo la necessità della stazione appaltante"*

Fanno parte integrante del Contratto:

- a) il Capitolato Speciale;
- b) l'elenco dei prezzi unitari;
- c) il Regolamento recante il "Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici, adottato dal Ministro dei LL.PP. con decreto 19/04/2000 n° 145 pubblicato nella G.U. n°131 in data 07/06/2000 nelle parti ancora vigenti;
- d) gli elaborati di cui al seguente elenco:
 - 1) Relazione Tecnica
 - 2) Analisi Prezzi
 - 3) Computo Metrico Estimativo
 - 4) Inquadramento Territoriale
 - 5) Calcolo Incidenza Manodopera
 - 6) Piano di Sicurezza e Coordinamento

Art. 5 - CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva prescritta dal primo comma dell'art. 113 del D.Lgs 163/2006, è stabilita nella somma di Euro 8.100 (pari al 10% dell'importo contrattuale).

In caso d'aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento (valutato nel caso in esame sulla base del prezzo offerto dall'appaltatore in sede di gara rapportato all'importo stimato dall'Amministrazione in sede di progetto preliminare) la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La fidejussione o la polizza devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2 del Codice Civile nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante (secondo comma dell'art. 113 del D.Lgs 163/2006).

Le cauzioni definitive sono progressivamente svincolate a decorrere dal raggiungimento di un importo delle forniture e dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento dei lavori o analogo documento, pari al 75 per cento dell'importo contrattuale (terzo comma dell'art. 113 del D.Lgs 163/2006).

Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o d'analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito.

L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito sarà svincolato secondo la normativa vigente

La mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo determina la revoca dell'affidamento

e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltatore.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa d'aver effetto solo alla data d'emissione del certificato di collaudo provvisorio (quinto comma dell'art. 113 del D.Lgs 163/2006) ovvero decorsi dodici mesi dalla data d'ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato (Art. 123 del D.P.R. n. 207/2010).

Le modalità di prestazione della cauzione definitiva sono regolate dall'art. 123 del D.P.R. n. 207/99.

Resta inteso che l'esecutore dei lavori dovrà comunque assoggettarsi alla stipula di tutte le polizze di garanzia previste dalla nuova normativa (D.P.R. n. 207/2010 e D.M. 145/2000), ed in particolare l'art. 111 del D. Lgs 163/2006.

Resta stabilito che l'Amministrazione potrà avvalersi della cauzione ai sensi dell'art. 123 comma 3 del D.P.R. n. 207/2010.

Art. 6 - TEMPO UTILE PER DARE COMPIUTI I LAVORI SOSPENSIONI PENALITA' IN CASO DI RITARDO

Per definizione di "*singolo intervento*" si intende l'intervento di bonifica e successiva rimozione da eseguire sulla singola tubazione (di lunghezza media di m 4,00) anche se danneggiata o rotta in più punti. Infine dovrà eseguirsi la messa in sicurezza degli estremi della rimanente tubazione.

Il termine utile per l'inizio del singolo intervento è, come detto, di *due giorni lavorativi* successivi alla segnalazione telefonica e/o con telegramma da parte di questo Consorzio, ragguagliandosi con il Capo Settore Manutenzione consortile.

Il termine utile per il completamento del singolo intervento di bonifica della tubazione è invece fissato in **giorni uno** decorrenti dall'inizio dello stesso intervento.

La Direzione dei Lavori avrà la facoltà di richiedere all'Impresa tutte quelle modifiche che a proprio giudizio ritenesse necessarie per il regolare andamento dei lavori e per il loro graduale e sollecito sviluppo, nonché per il coordinamento con gli altri interventi in atto o previsti nel Comprensorio.

L'accettazione del piano da parte della D.L. non costituisce assunzione di responsabilità alcuna della Direzione dei Lavori stessa per quanto concerne la idoneità e l'adeguatezza dei mezzi e dei provvedimenti che l'Impresa intenderà adottare per la condotta dei lavori; si conviene pertanto che, verificandosi in corso d'opera errori od insufficienze di valutazione, e così pure circostanze impreviste, l'Impresa dovrà immediatamente farvi fronte di propria iniziativa con adeguati provvedimenti, salvo la facoltà della Stazione Appaltante di imporre quelle ulteriori decisioni che, a proprio insindacabile giudizio, riterrà necessarie affinché i lavori procedano nei tempi e nei modi convenienti, senza che per questo l'Impresa possa pretendere compensi od indennizzi di alcun genere, non previsti nel presente Schema di contratto.

Le opere appaltate dovranno venire sviluppate secondo un ordine preordinato tale che, oltre a garantire la loro completa ultimazione e funzionalità nel termine su stabilito.

L'Impresa è espressamente tenuta a condurre i lavori in modo da eseguire l'intervento completo e funzionale ed assicurare che lo svolgimento delle varie operazioni avvenga in maniera ordinata e razionale.

Lo sviluppo effettivo dei lavori dovrà essere tale da tener conto che non verranno concesse proroghe per rallentamenti o soste imputabili ad andamento stagionale sfavorevole, essendo tali rallentamenti o soste già stati computati nel tempo contrattuale assegnato.

Si pattuisce, che il tempo utile complessivo dell'appalto, è fissato in giorni 365 naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori, salvo eventuali protrazioni, da assegnare nel rispetto di quanto stabilito dal vigente codice dei contratti.

Per ogni giorno di ritardo, sia per quanto riguarda l'inizio del singolo intervento che della sua ultimazione, verrà applicata una penale di **euro cento**. L'importo complessivo della penale non

potrà comunque superare l'1 (UNO) per mille dell'ammontare netto contrattuale (art. 145 D.P.R. 207/10 comma 3).

Art. 7 - LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI VARIAZIONI AL PROGETTO APPROVATO

Possono disporsi dalla Stazione Appaltante variazioni o addizioni ai lavori appaltati nelle sole ipotesi previste dall'art. 132 del D. Lgs. 163/2006, che saranno eventualmente disciplinate ai sensi dell'art. 161 del D.P.R. 207/2010. Per l'esecuzione eventuale di categorie di lavori non previste si procederà alla formazione di nuovi prezzi con le norme di cui all'art. 163 del D.P.R. 207/2010. Eventuali diminuzioni dei lavori entro il limite di un quinto dell'importo contrattuale possono essere disposte dalla Amministrazione Appaltante ai sensi, e con i modi e i limiti, dell'art. 162 D.P.R. 207/2010 e pertanto senza che nulla spetti all'appaltatore a titolo di indennizzo. Resta salva la possibilità dell'Impresa di proporre alla DL varianti migliorative in diminuzione, da presentare con le modalità di cui all'art. 162 del D.P.R. 207/2010.

Oltre agli interventi relativi all'oggetto dell'appalto, in caso di particolari esigenze, l'Amministrazione, potrà richiedere l'eventuale rimozione di altri manufatti in cemento amianto, per il cui compenso si farà riferimento alle schede allegate in elenco prezzi unitari, desunti dal protocollo d'intesa tra COMUNE di Catania e A.U.S.L. n. 3 di Catania.

Art. 8 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

I danni derivanti da forza maggiore sono regolati dall'Art. 166 del D.P.R. 207/2010, con l'avvertenza che la denuncia dei danni deve essere sempre fatta per iscritto al Direttore dei Lavori entro cinque giorni dalla data dell'evento generatore dei danni, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Il risarcimento resta comunque condizionato all'accertamento da parte del Direttore dei Lavori di assenza di condotta negligente da parte dell'Appaltatore, dall'osservanza delle regole dell'arte e delle prescrizioni del D.L. e dalla messa in atto delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Resta convenuto in particolare che, durante tutto il periodo dei lavori e fino al collaudo, i danni alle categorie di lavori sotto indicati saranno regolati dalle limitazioni e norme così specificate:

- per gli scavi in genere, sia di sbancamento, gli interrimenti dovuti a qualsiasi causa, anche ad eventi meteorici eccezionali, non saranno considerati come "danni di forza maggiore" quando il loro volume sia inferiore ad 1/10 (un decimo) del volume dello scavo già eseguito nel tronco del canale o nella parte dell'opera in genere, che siano stati direttamente interessati dall'interrimento. Sarà quindi pagata all'Impresa soltanto la rimozione delle materie eccedenti tale decimo, con il relativo prezzo d'elenco maggiorato del 30%. Fa eccezione il caso dei canali per i quali sia previsto nell'elenco un eventuale apposito prezzo per lo spurgo e la rimozione degli interrimenti, nel qual caso sarà applicato quest'ultimo prezzo, senza maggiorazioni;

Art. 9 - PAGAMENTI IN ACCONTO

L'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito liquido, al netto del ribasso d'asta ed ogni altra ritenuta, raggiunga la somma di Euro 20.000,00 (ventimila/00 euro) e per l'ultima rata d'acconto (ad ultimazione dei lavori della stagione irrigua) qualunque sia l'importo maturato. Nell'eventualità in cui gli interventi complessivi, nell'intera stagione irrigua, non superano l'ammontare di Euro 20.000,00 verrà liquidato quanto effettivamente maturato.

Ai sensi dell'art. 141 comma 3 del D.P.R. 207/2010, in caso di sospensione dei lavori superiore a 45 giorni, sarà rilasciata rata di acconto relativa agli importi maturati alla data di sospensione.

La redazione dello Stato di Avanzamento (ai sensi dell'art. 194 del D.P.R. 207/2010) sarà effettuata dal DL entro trenta giorni dalla data di maturazione e l'emissione del consequenziale certificato di pagamento a cura del Responsabile del Procedimento sarà perfezionata entro 45 giorni dalla predetta data di maturazione dello Stato di Avanzamento (art. 195 D.P.R. 207/2010).

Il termine per disporre il pagamento degli importi sarà compreso entro 30 giorni dalla data di emissione del certificato di pagamento (art. 143 D.P.R. 207/2010).

Su ogni certificato di acconto saranno effettuate trattenute pari a 0.5% sull'importo netto progressivo da corrispondere, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. 207/2010.

La metà dei materiali provvisti a piè d'opera verrà, ai sensi e nei limiti dell'Art. 180 del Capitolato Generale di cui al D.P.R. 207/2010, compresa negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti.

I materiali a piè d'opera portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore e possono sempre essere rifiutati dal DL ai sensi dell'art. 180 comma 6 del D.P.R. 207/2010.

Art. 10 - CONTO FINALE, COLLAUDI E PAGAMENTI DEL SALDO

La corresponsione all'impresa della rata di saldo, disposta previa garanzia fideiussoria, dovrà essere effettuata entro 90 giorni dalla conclusione della stagione irrigua e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del Codice Civile (nono comma dell'art. 141 del D. Lgs 163/2006).

Nel caso in cui l'Appaltatore non abbia preventivamente presentato le polizze di assicurazione, il termine di 90 giorni decorre dalla presentazione delle polizze stesse. Decorso il termine fissato per legge, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'Appaltatore dal collaudo stesso si determina l'estinzione di diritto delle garanzie fideiussorie prestate ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs 163/2006.

La liquidazione della rata di saldo è altresì subordinata all'eventuale obbligo di accensione delle polizze previste all'art. 126 comma 1 e 2 del DP.R. 207/2010 e richiamate all'art. 13 del presente Schema di Contratto.

Così come previsto dall'art. 224 del D.P.R. 207/2010, l'Appaltatore a sua cura e spese, dovrà mettere a disposizione della stazione appaltante il personale le apparecchiature ed i mezzi d'opera necessari ad eseguire tutte le operazioni necessarie ad eseguire gli accertamenti dell'intervento eseguito.

Se l'Appaltatore non ottempera a tali obblighi, l'organo di collaudo dispone che si provveda d'ufficio, deducendo tale spesa dal rimanente credito dell'Appaltatore.

Nella eventualità di mancanze riscontrate dalla Direzione Lavori, sono a carico dell'Appaltatore le spese di visita della stazione appaltante per l'accertamento dell'avvenuta eliminazione delle suddette mancanze, per le ulteriori operazioni rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Le suddette spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'Impresa

Art. 11 - ONERI ED OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui agli artt. 4, 5 (comma 2 e 3) e 6 del Capitolato Generale (D.M 145/2000), artt. 4,32,165, 224,235 del D.P.R. 207/2010 e gli altri specificati nel presente Schema di contratto, sono a carico dell'Impresa gli oneri seguenti:

- 1) le spese relative al contratto;
- 2) la fornitura degli operai e tecnici qualificati occorrenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni relative alle operazioni di consegna, verifica e contabilità dei lavori;
- 3) le spese occorrenti per l'impianto del cantiere (previste tra le somme non soggette a ribasso, e dettagliate nel Piano di Sicurezza) che dovrà essere adeguatamente attrezzato in relazione all'entità delle opere da costruire e comunque contenere, nel punto che sarà indicato dalla D.L., adeguati locali ad uso ufficio per la D.L. e per gli assistenti, arredati, illuminati, riscaldati ed attrezzati secondo le richieste della Direzione stessa.

L'Impresa rimane unica responsabile di tutto ciò che è di proprietà dell'Amministrazione;

- 4) la fornitura in cantiere di tutti i mezzi d'opera, attrezzi e materiali che la D.L. ritenesse utili per la migliore esecuzione delle opere. Il cantiere dovrà anche essere dotato di adeguati locali igienici per il personale di cantiere e per gli operai, di un posto di pronto soccorso, di acqua

potabile, di baraccamenti, tettoie e magazzini adatti al contenimento dei materiali ed all'eventuale ricovero degli operai;

- 5) le segnalazioni diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, dei tratti stradali interessati dagli interventi, lungo i quali tratti, il transito debba temporaneamente svolgersi con particolari cautele, nonché le spese per gli occorrenti guardiani, pilotaggi e ripari che potessero occorrere. Dette segnalazioni corrisponderanno ai tipi prescritti dal Testo Unico delle Norme della Circolazione Stradale e del Regolamento di esecuzione;
- 6) le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso e nei vari periodi dell'appalto nel numero e dimensioni che saranno volta per volta fissate dall'Ufficio Dirigente;
- 7) l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni sociali obbligatorie, derivanti da leggi o da contratti collettivi (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattia) nonché il pagamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro, come gli assegni familiari e indennità ai richiamati alle armi e l'osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro: D.P. 17 gennaio 1956 n. 164. Nell'esecuzione degli interventi che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle Aziende Industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti anche ai sensi della Legge 19/03/1990 n. 55 art. 18 comma 3 punto 7. L'Impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dimensioni dell'Impresa stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale;
- 8) la custodia del cantiere, affidata a persone provviste della qualifica di "guardia particolare giurata" (art.22 della legge 13 settembre 1982 n. 646);
- 9) l'adozione di tutti i provvedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità degli operai, del personale addetto al cantiere e dei terzi, restando unicamente l'Impresa responsabile per qualsiasi danno si verificasse alle persone od ai beni pubblici e privati in conseguenza della mancata adozione delle misure di sicurezza;
- 10) l'Impresa, durante il corso dei lavori, è tenuta al pieno rispetto della normativa ambientale vigente in materia di prevenzione dell'inquinamento di acque superficiali e profonde;
- 11) a fornire alla D.L. la prova di aver ottemperato alla legge n. 744 in data 19 ottobre 1970 sulle assunzioni dei profughi e successive modificazioni;
- 12) ad assicurare in ogni momento l'esercizio degli ambienti nei tratti delle medesime interessati dalle opere in sede;
- 13) l'Impresa dovrà assicurare il libero passaggio nel cantiere al personale, nonché agli automezzi di altra Impresa che debba eseguire lavori per conto dell'Amministrazione appaltante, compreso l'uso dei ponti di servizio e di tutte le altre opere provvisorie predisposte per la circolazione nel cantiere, senza che ciò possa costituire motivo di richiesta di particolari compensi;
- 14) ad espletare tutte le pratiche tecnico-amministrative e sostenere tutti gli oneri, manutentore le aree pubbliche o private occorrenti per le strade di servizio per l'accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per cave di prestito, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla D.L., per cave e per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori.
- 15) l'Appaltatore sarà inoltre obbligato a garantire contro eventuali danni prodotti da terzi alle opere oggetto di intervento, restando a suo carico le spese occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima della consegna delle opere dall'ente appaltante;
- 16) ai sensi dell'art. 18 comma 3 punto 7 della Legge 19/03/1990 n. 55, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di

avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile, Assicurativi ed Anti infortunistici.

L'appaltatore deve trasmettere, sempre ai sensi del precitato articolo 18 della Legge 55/1990, copia dei periodici versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi e di quelli versati agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. L'Impresa in conformità alla circolare Ministeriale del 20 dicembre 1932 n. 29399, è sempre tenuta a comunicare nei giorni che verranno stabiliti dalla D.L. i dati statistici relativi all'impiego della mano d'opera.

- 17) L'Impresa si obbliga a procedere, a sua cura e spese, prima dell'inizio dell'intervento e durante lo svolgimento di essi, a mezzo di Ditta specializzata ed all'uopo autorizzata dalle competenti autorità, alla bonifica, sia superficiale che profonda, nell'intera zona sulla quale si svolgono i lavori ad essa affidati, sino ai confini dei terreni espropriati dall'Amministrazione, per rintracciare e rimuovere ordigni bellici ed esplosivi di qualsiasi specie in modo che sia assicurata l'incolumità di tutte le persone addette ai lavori, alla loro sorveglianza, alla loro direzione. Pertanto l'Impresa esecutrice sarà responsabile di qualsiasi incidente che potesse verificarsi per incompleta o poco diligente bonifica, rimanendone invece sollevata in tutti i casi l'Amministrazione.
- 18) La Stazione Appaltante non considererà congrue Spese Generali aventi incidenze percentuali inferiori al 6% del costo vivo dei lavori, parimenti non considererà congrui gli utili di Impresa con incidenza percentuale inferiore al 4%.

Gli oneri tutti sopra specificati si intendono compensati nei prezzi unitari dei lavori appaltati a misura e con l'importo dei lavori appaltati a MISURA, di cui all'art. 2 del presente Schema di contratto.

Art. 12 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie tra l'Amministrazione appaltante e l'Impresa, durante il corso dei lavori, quanto dopo il collaudo, che non si siano potute definire in via amministrativa quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa, giuridica, nessuna esclusa, saranno regolate secondo l'art. 241 D.lgs. 163/2006.

Art. 13 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE OBBLIGO DI ASSICURAZIONE

Ai sensi dell'art. 129 comma 1 del D. lgs 163/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 125 del D.P.R. 207/2010 l'Impresa è obbligata a stipulare un'assicurazione specifica per il lavoro in oggetto, coprente qualsiasi danno subito dall'Amministrazione Appaltante per danneggiamenti o distruzioni di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori e qualsiasi danno che potrebbe derivare a terzi in dipendenza dell'esecuzione dei lavori, compresi sia i danni a persona che a cose.

La polizza dovrà essere consegnata in copia contestualmente alla firma del contratto e comunque entro 10 giorni dalla consegna dei lavori e l'accertamento del perdurare della sua validità sarà condizione essenziale al pagamento degli stati di avanzamento e dello stato finale.

La somma assicurata per le opere viene stabilita in Euro; il massimale per l'assicurazione RC contro terzi è fissato nel 5% della predetta somma e pari pertanto a Euro.

La suddetta copertura assicurativa cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque entro dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Qualora all'atto dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio, o comunque entro dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, il presente appalto superi l'importo stabilito con DM LL.PP. l'Appaltatore sarà tenuto a stipulare, ai sensi dell'art. 129 comma 2 del D.lgs 163/2006 e

ss.mm.ii. e dell'art. 126 del D.P.R. 207/2010, una polizza di assicurazione indennitaria decennale con limite di indennizzo fissato nel 40% del valore dell'opera realizzata ed una polizza di assicurazione RC per danni a terzi per la durata di 10 anni con massimale pari a 4.000.000,00 di Euro.

Art. 14 - RAPPRESENTANZA DELL'IMPRESA

Per tutti gli effetti del contratto l'Impresa elegge il suo domicilio nel luogo dove ha sede l'Ufficio della Direzione e la sorveglianza dei lavori appaltati, presso un Ufficio pubblico o una ditta legalmente riconosciuta secondo quanto disposto dall'Art. 2 del Capitolato Generale OO.PP. adottato con D.M. 145/2000.

L'Appaltatore dovrà indicare, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 145/2000 la persona o le persone a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute.

L'Impresa, inoltre, ha l'obbligo di far risiedere permanentemente sui cantieri un suo legale rappresentante con ampio mandato, in conformità di quanto disposto dall'art. 4 del D.M. 145/2000 L'Impresa risponde dell'idoneità del personale addetto ai cantieri che dovrà essere di gradimento della D.L. la quale ha diritto di ottenere in qualsiasi momento l'allontanamento dai cantieri stessi di qualunque addetto ai lavori, secondo quanto stabilito dall'art. 4 comma 4 e dell'art. 6 comma 5 del D.M. 145/2000.

Art. 15 - SPESE DI CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 139 D.P.R. 207/2010 e dell'art. 8 del DM 145/2000 sono a totale carico dell'Appaltatore tutte le spese per copie di atti, disegni, registrazione fiscale, dipendenti dall'appalto fino alla data di emissione del collaudo provvisorio.

Resta l'obbligo per l'Impresa, sancito dall'art.8 comma 2 del DM 145/2000, di assolvere l'onere tributario connesso ad eventuali maggiori imposte dovute in caso di incremento del valore del contratto rispetto a quello originariamente previsto.

Art. 16 - INTERFERENZE CON LAVORI E MONTAGGI NON COMPRESI NELL'APPALTO

L'Appaltatore prende atto che altre Imprese potranno eseguire i lavori nell'ambito degli stessi suoi cantieri e transitare nelle lavorazioni da esso realizzate in dipendenza della costruzione di opere connesse con lo stesso lavoro.

In conseguenza di ciò l'Impresa consentirà l'accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite o in costruzione alle persone addette di qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto e alle persone che seguono i lavori per conto diretto dell'Amministrazione appaltante; nonché, a richiesta della Direzione dei Lavori, l'uso parziale o totale da parte di dette Imprese o persone dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori che l'Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dall'Amministrazione Appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.

Dovrà pure essere concesso - senza compenso - il transito attraverso i cantieri e sulle strade e piste di servizio, ad automezzi dell'Amministrazione o di altre Ditte che lavorano per conto dell'Amministrazione.

In caso di interferenze o di divergenze con le altre Imprese, l'Appaltatore si impegna fin d'ora ad accettare ed osservare - senza per quanto trarne motivo di riserva od avanzare richiesta alcuna di particolari compensi - le decisioni che la stazione appaltante prenderà nell'interesse generale dei lavori.

Art. 17 - SUBAPPALTO

Non è previsto alcun intervento in subappalto.

Art. 18 - CONFERMA DI CONOSCENZA DEL CAPITOLATO GENERALE E DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE QUADRO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI

L'Impresa dichiara di conoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del vigente Codice Civile, tutte le condizioni normative di cui al D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., salva l'applicazione della Legge 228/06 e tutte le condizioni indicate nel Capitolato Generale d'Appalto di cui al DM 145/2000 e del Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 e, in modo particolare, quelle seguenti:

- Facoltà dell'Amministrazione di rescindere il contratto di appalto e di incamerare la cauzione, nel caso in cui l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna dei lavori (art. 153 comma 7 del D.P.R. 207/2010).
- Facoltà dell'Amministrazione di risolvere il contratto per reati accertati (art.135 D.l.n°163/2006)
- Facoltà dell'Amministrazione di risolvere il contratto per gravi inadempimenti, gravi ritardi e gravi irregolarità (art.136 D.l. n°163/2006)
- Facoltà dell'Amministrazione di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili esistenti in cantiere e del decimo dell'importo delle opere non eseguite (art.134 D.l. n°163/2006)
- Facoltà dell'Amministrazione di esigere la sostituzione immediata del rappresentante e dei dipendenti dell'Appaltatore (art. 4 comma 4 e art. 6 comma 5 del D.M. 145/2000).
- Obbligo di osservare i contratti collettivi di lavoro e facoltà dell'Amministrazione di operare ritenute sui certificati di pagamento in acconto, nei casi previsti, e responsabilità dell'Appaltatore in caso di danni alle persone ed alle cose durante la esecuzione dei lavori (art. 4 D.P.R. 207/2100).
- Facoltà dell'Amministrazione di ordinare all'Appaltatore di procedere all'esecuzione delle opere anche con lavoro notturno od in giorni festivi (art. 27 DM 145/2000).

CAPO 1 NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art.1 Oggetto dell'appalto

L'oggetto dell'appalto consiste nella RIPARAZIONE E/O MANUTENZIONE SU CONDOTTE IN PRESSIONE dal diam. DN 80 mm al diam. DN 800mm IN CEMENTO AMIANTO DURANTE LA STAGIONE IRRIGUA ANNO 2009

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni necessarie per dare il lavoro, come indicato e previsto nel contratto di appalto, completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto e dal medesimo contratto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai

particolari costruttivi e ai progetti esecutivi dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Gli interventi sono sempre e comunque effettuati nel rispetto della vigente normativa in materia e secondo le regole dell'arte. L'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Art.2 Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo dell'appalto è pari a €. 80.067,91, comprensivo degli oneri per l'attuazione delle misure per la sicurezza, i quali ammontano a Euro (4.003,40)

L'importo dei lavori posti a base dell'affidamento è definito come segue:

Importi in Euro		Colonna a)	Colonna b) ²	Colonna a + b)
		Importo esecuzione lavori al netto della sicurezza	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	TOTALE
1	A corpo	
1'	A misura	76.064,51	4.003,40	80.067,91
2	In economia			
1+1'+2	IMPORTO TOTALE	76.064,51	4.003,40	80.067,91

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori, escluso la sicurezza, di cui al 1° comma, colonna a), al quale deve essere applicato il ribasso percentuale sul medesimo importo offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere definito al 1° c., colonna b) e non soggetti al ribasso d'asta ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, 2° comma, Legge 163/2006 e dell'art. 100, D.Lgs. 9.04.2008, n. 81.

La suddivisione per categorie di lavoro è la seguente:

Art.3 Modalità di stipulazione del contratto

I presenti lavori sono assimilabili a quelli di pronto intervento e di manutenzione e pertanto da stipulare mediante **Contratto Aperto** di cui all'art. 24-ter della Legge 21 Agosto 2007 n. 20 che testualmente recita: "sono contratti aperti gli appalti in cui la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per gli interventi non predeterminati nel numero, ma resi necessari secondo la necessità della stazione appaltante"

- a) L'importo della contratto può variare in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'art. 132 del d.lgs. 163/2006 e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.

¹ Indicare, a seconda dei casi, << delle strutture e dei relativi calcoli, degli impianti tecnologici e relativi calcoli, delle relazioni geologiche >>, o altre indicazioni essenziali.

² Indicare l'importo degli oneri per i piani di sicurezza, non soggetti a ribasso, ai sensi dell'art. 36, 2° c., della L.163/2006

- b) Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco, utilizzabili esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'art. 132 del d.lgs. 163/2006, e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori già previsti, nonché ai lavori in economia.
- c) I prezzi unitari di cui sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'art. 132 del d.lgs. 163/2006.
- d) I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'art. 2, 1° c., colonna a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'art. 2, 1° c., colonna b), costituiscono vincolo negoziale l'importo degli stessi e i loro prezzi unitari indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare, rispettivamente, nella descrizione nella parte a corpo e nell'elenco dei prezzi unitari per le parti a misura e in economia, relative agli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

Art. 4 Condizioni di ammissioni all'appalto

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 30, lett a), del D.P.R. 25 Gennaio 2000, n. 34 (regolamento del sistema di qualificazione di cui all'art. 15 del d.lgs. 163/2006), l'importo complessivo dell'opera è di € 80.067,91 (Euro Ottantamilasessantasette/91).

Ai sensi poi di quanto stabilito dalla lett. b) dello stesso articolo, la categoria prevalente e la relativa classifica risultano come di seguito esposte³

-	Categoria OG12	Classifica I	Importo € 258.228,00
---	----------------	--------------	----------------------

L'impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi relativi alla categoria prevalente e per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente ed alle categorie scorporabili per i singoli importi.

I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Per requisiti delle imprese riunite e per i consorzi si rinvia a quanto specificatamente previsto dall'art. 92 del D.P.R. n.207/10.

Art. 5 Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili *

Come si può desumere dalla stessa Tabella A, qualora il concorrente non sia in possesso dell'idoneo titolo di qualificazione, le parti dell'opera e le lavorazioni obbligatoriamente scorporabili sono le seguenti:

³ Allorquando nell'appalto sussistono opere rientranti in più categorie tra quelle previste come opere generali o specializzate dal nuovo Regolamento, sarà richiesta unicamente la qualificazione per la sola categoria prevalente.

⁴ Opere e lavorazioni di cui al comma 1, lettera h, art.1 del d.lgs. n.163/06 di importo singolarmente superiore al 15% dell'importo dell'appalto

CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA

Comprensorio Irriguo Consorzio di Bonifica 9 - Ct - Perizia per gli interventi di riparazione e/o manutenzione su condotte

Importo lordo lavori: € 80.067,91		Totale Costo sicurezza: € 4.003,40								
COSTO DI COSTRUZIONE										
Rif.El. Prezzi	Descrizione	Quantità	Prezzo di Applicazione	Prezzo x Quantità	Utili Imp.	Spese Generali	Spese Sicurez.	Costo Manodop.	Incidenza Manodop.	
A80-100	inertizzazione di tubi in cemento amianto, del diametro compreso tra il diam 80 mm al diam. 100 mm con tutti gli oneri scaturenti dal protocollo d'intesa tra COMUNE di Catania, A.U.S.L. n. 3 di Catania	30	10,00	300,00	27,27	32,74	11,43	68,57	30,00	
A120	inertizzazione di tubi in cemento amianto, del diam 120 mm con tutti gli oneri scaturenti dal protocollo d'intesa tra COMUNE di Catania, A.U.S.L. n. 3 di Catania, CONFINDUSTRIA di Catania, APINDUSTRIE	40	11,00	440,00	40,00	48,01	16,76	100,57	30,00	
A150	inertizzazione di tubi in cemento amianto, del diam 150 mm con tutti gli oneri scaturenti dal protocollo d'intesa tra COMUNE di Catania, A.U.S.L. n. 3 di Catania, CONFINDUSTRIA di Catania, APINDUSTRIE	30	12,00	360,00	32,73	39,28	13,71	82,28	30,00	
A200	inertizzazione di tubi in cemento amianto, del diam 200 mm con tutti gli oneri scaturenti dal protocollo d'intesa tra COMUNE di Catania, A.U.S.L. n. 3 di Catania, CONFINDUSTRIA di Catania, APINDUSTRIE	50	13,50	675,00	61,36	73,65	25,71	154,28	30,00	
A250	inertizzazione di tubi in cemento amianto, del diam 250 mm con tutti gli oneri scaturenti dal protocollo d'intesa tra COMUNE di Catania, A.U.S.L. n. 3 di Catania, CONFINDUSTRIA di Catania, APINDUSTRIE	32	14,00	448,00	40,73	48,88	17,07	102,40	30,00	
A300	inertizzazione di tubi in cemento amianto, del diam 300 mm con tutti gli oneri scaturenti dal protocollo d'intesa tra COMUNE di Catania, A.U.S.L. n. 3 di Catania, CONFINDUSTRIA di Catania, APINDUSTRIE	32	15,00	480,00	43,64	52,38	18,28	109,71	30,00	
A350-400	inertizzazione di tubi in cemento amianto, tra il diam 350 mm al diam 400 con tutti gli oneri scaturenti dal protocollo d'intesa tra COMUNE di Catania, A.U.S.L. n. 3 di Catania, CONFINDUSTRIA di Catania	32	16,00	512,00	46,55	55,87	19,50	117,02	30,00	
A500-800	inertizzazione di tubi in cemento amianto, tra il diam 500 mm al diam 800 con tutti gli oneri scaturenti dal protocollo d'intesa tra COMUNE di Catania, A.U.S.L. n. 3 di Catania, CONFINDUSTRIA di Catania	22	18,00	396,00	36,00	43,21	15,09	90,51	30,00	
AN1-80-100	inertizzazione, imballaggio, raccolta e smaltimento di manufatti in cemento amianto relativamente alle zona A,B e C. o a tubi dello stesso materiale del diametro compreso tra il diam 80 mm al diam. 100	32	127,55	4.081,60	371,20	445,44	194,24	3.070,72	30,00	
AN2-120	inertizzazione, imballaggio, raccolta e smaltimento di manufatti in cemento amianto relativamente alle zona A,B e C. o a tubi dello stesso materiale del diametro di 120 mm. Il tutto riguardante il servizio	36	127,55	4.591,80	417,60	501,12	218,52	3.454,56	30,00	
AN3-150	inertizzazione, imballaggio, raccolta e smaltimento di manufatti in cemento amianto relativamente alle zona A,B e C. o a tubi dello stesso materiale del diametro compreso tra il diam 150 mm al diam.	28	127,55	3.571,40	324,80	389,76	169,96	2.686,88	30,00	
AN4-200	inertizzazione, imballaggio, raccolta e smaltimento di manufatti in cemento amianto relativamente alle zona A,B e C. o a tubi dello stesso materiale del diametro di 200 mm. Il tutto riguardante il servizio	60	137,00	8.220,00	747,00	897,00	391,20	6.184,80	30,00	
AN5-250	inertizzazione, imballaggio, raccolta e smaltimento	32	145,40	4.652,80	423,04	507,84	221,44	3.500,48	30,00	

Importo lordo lavori: € 80.067,91	Totale Costo sicurezza: € 4.003,40
-----------------------------------	------------------------------------

COSTO DI COSTRUZIONE

Rif.El. Prezzi	Descrizione	Quantità	Prezzo di Applicazione	Prezzo x Quantità	Utili Imp.	Spese Generali	Spese Sicurez.	Costo Manodopera	Incidenza Manodop.
	di manufatti in cemento amianto relativamente alle zona A,B e C. o a tubi dello stesso materiale del diametro di 250 mm. Il tutto riguardante il servizio								
AN6-300	Inertizzazione, imballaggio, raccolta e smaltimento di manufatti in cemento amianto relativamente alle zona A,B e C. o a tubi dello stesso materiale del diametro variabile tra fi 300 mm e i 320 mm. Il tutto riguardante il servizio	40	155,90	6.236,00	566,80	680,40	296,80	4.692,00	30,00
AN7-350-400	Inertizzazione, imballaggio, raccolta e smaltimento di manufatti in cemento amianto relativamente alle zona A,B e C. o a tubi dello stesso materiale del diametro variabile tra fi 350 mm e fi 400 mm. Il tutto riguardante il servizio	32	167,98	5.375,36	488,64	586,56	256,00	4.044,16	30,00
AN8-500-800	Inertizzazione, imballaggio, raccolta e smaltimento di manufatti in cemento amianto relativamente alle zona A,B e C. o a tubi dello stesso materiale del diametro variabile tra fi 500 mm e fi 800 mm. Il tutto riguardante il servizio	28	192,13	5.379,64	489,16	586,88	256,20	4.047,40	30,00
AN9-N80-N100	Inertizzazione, imballaggio, rimozione, raccolta e smaltimento di manufatti in cemento amianto relativamente alle zona A,B e C. o a tubi dello stesso materiale del diametro variabile tra fi 80 mm e fi 100	13,92	125,23	1.743,20	158,41	190,29	82,96	1.311,54	30,00
AN10-N120	Inertizzazione, imballaggio, rimozione, raccolta e smaltimento di manufatti in cemento amianto relativamente alle zona A,B e C. o a tubi dello stesso materiale del diametro fi 120 mm. Con tutti gli oneri	17,4	146,23	2.544,40	231,25	277,70	121,10	1.914,35	30,00
AN11-N150	Inertizzazione, imballaggio, rimozione, raccolta e smaltimento di manufatti in cemento amianto relativamente alle zona A,B e C. o a tubi dello stesso materiale del diametro di 150 mm	25,6	167,23	4.281,09	389,12	467,20	203,78	3.220,99	30,00
AN12-N200	Inertizzazione, imballaggio, rimozione, raccolta e smaltimento di manufatti in cemento amianto relativamente alle zona A,B e C. o a tubi dello stesso materiale del diametro di 200 mm con tutti gli oneri	39,52	188,23	7.438,85	676,19	811,74	354,10	5.596,82	30,00
AN13-N250	Inertizzazione, imballaggio, rimozione, raccolta e smaltimento di manufatti in cemento amianto relativamente alle zona A,B e C. o tubi dello stesso materiale del diametro di 250 mm con tutti gli oneri	13,92	230,23	3.204,80	291,35	349,67	152,56	2.411,22	30,00
AN14-N300	Inertizzazione, imballaggio, rimozione, raccolta e smaltimento di manufatti in cemento amianto relativamente alle zona A,B e C. o a tubi dello stesso materiale del diametro di 300 mm	13,92	261,73	3.643,28	331,16	397,56	173,44	2.741,12	30,00
AN15-N350-N400	Inertizzazione, imballaggio, rimozione, raccolta e smaltimento di manufatti in cemento amianto relativamente alle zona A,B e C. o a tubi dello stesso materiale del diametro variabile tra fi 350 mm e fi 400	13,92	294,18	4.094,99	372,22	446,83	195,02	3.080,92	30,00
AN16-N500-N800	Inertizzazione, imballaggio, rimozione, raccolta e smaltimento di manufatti in cemento amianto relativamente alle zona A,B e C. o a tubi dello stesso materiale del diametro variabile tra fi 500 mm e fi 800	13,92	329,72	4.589,70	417,18	500,84	218,54	3.453,13	30,00
AN17-SOP	oneri per sopralluogo in ciascuna delle sottozone dove sono ubicate le canalette da rimuovere	117	24,00	2.808,00	255,27	306,40	106,97	641,81	30,00

80.067,91 7.278,66 8.737,25

L'esecuzione delle opere scorporabili potrà essere assunta dalle Imprese mandanti che siano qualificate in categoria e classifica come di seguito:

Categoria OG12 Classifica I Importo (fino a/oltre) €. 258.228,00

Art.7 Opere scorporabili

Sono costituite da tutte le opere e lavorazioni particolarmente riportate nella citata Tabella A, con i relativi importi.

Art.8 Tabella A

**TABELLA A : ESECUZIONE LAVORAZIONI COSTITUENTI PARTE DELL'INTERVENTO
(ARTT. 107,108,109 D.P.R. N. 207/2010)
CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE DIVERSE DALLA PREVALENTE**

Consorzio di Bonifica 9 - Catania			
Smaltimento Canalette in cemento-amianto - Comprensorio Consortile			
OPERE GENERALI E SPECIALIZZATE		%incid.	Qualificaz. obblig.
Importi			
OPERE GENERALI			
OG1	Edifici civili e industriali (residenze, carceri, scuole, caserme, uffici, teatri, stadi, edifici industriali)		
OG2	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela		
OG3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane, funicolari, piste aeroportuali		
OG4	Opere d'arte nel sottosuolo		
OG5	Dighe		
OG6	Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione		
OG7	Opere marittime e lavori di dragaggio		
OG8	Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica		
OG9	Impianti per la produzione di energia elettrica		
OG10	Impianti per la trasformazione alta e media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua		
OG11	Impianti tecnologici (art. 107, lett. a), D.P.R. n. 207/10)		
OG12	Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale (art. 107, lett. b), D.P.R. n. 207/10)		80.067,91
OG13	Opere di ingegneria naturalistica		
OPERE SPECIALIZZATE			
OS1	Lavori in terra		
OS2-A	Superfici decorate e beni mobili di interesse storico e artistico (art. 107, lett. a),D.P.R. n. 207/10)		
OS3	Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie (art. 107, lett. e), D.P.R. n.207/10)		
OS4	Impianti elettromeccanici trasportatori (art. 107, lett. f),D.P.R. n.207/10)		
OS5	Impianti pneumatici e antintrusione (art. 107, lett. g), D.P.R. n.207/10)		
OS6	Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi		
OS7	Finiture di opere generali di natura edile		
OS8	Finiture di opere generali di natura tecnica		
OS9	Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico		
OS10	Segnaletica stradale non luminosa		
OS11	Apparecchiature strutturali speciali (art. 107, lett. i), D.P.R. n.207/10)		
OS12-A	Barriere e protezioni stradali		
OS13	Strutture prefabbricate in cemento armato (art. 107, lett. m), D.P.R. n.207/10)		
OS14	Impianti di smaltimento e recupero rifiuti (art. 107, lett. n), D.P.R. n.207/10)		
OS15	Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali		
OS30	Impianti per centrali produzione energia elettrica (art. 107, lett.bb),D.P.R. n.207/10)		

Consorzio di Bonifica 9 - Catania

Smaltimento Canalette in cemento-amianto - Comprensorio Consortile

OPERE GENERALI E SPECIALIZZATE		%incid.	Qualificaz. obblig.	Importi
0S18-A	Componenti strutturali in acciaio o metallo (art. 107, lett. o),D.P.R. n.207/10)			
0S30	Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni dati (art. 107, lett. bb), D.P.R. n.207/10)			
0S20-A	Rilevamenti topografici (art. 107, lett. q),D.P.R. n. 207/10)			
0S21	Opere strutturali speciali (art. 107, lett. s),D.P.R. n.207/10)			
0S22	Impianti di potabilizzazione e depurazione (art. 107, Lett. t),D.R.R. n. 207/10)			
0S23	Demolizione di opere			
0S24	Verde e arredo urbano			
0S25	Scavi archeologici			
0S26	Pavimentazioni e sovrastrutture speciali			
0S27	Impianti per la trazione elettrica (art. 107, lett. v).D.P.R. n. 207/10)			
0S28	Impianti termici e di condizionamento (art. 107, lett. z), D.PR, n. 207/10)			
0S29	Armamento ferroviario (art. 107, lett. aa), D.P.R. n. 207/10)			
0S30	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi (art. 107, lett. bb), D.P.R. n. 207/10)			
0S31	Impianti per la mobilità sospesa			
0S32	Strutture in legno			
0S34	Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità			

CAPO 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 9 Richiamo alle leggi sui lavori pubblici

All'esecuzione dei lavori disciplinati dal presente capitolato, si applicano le norme della l.r. n.20/07 e successive modifiche ed integrazioni e, per quanto da esse non disciplinato, la normativa statale, con particolare riferimento al d.l.vo n. 163/06, le norme ancora in vigore del d.m. n. 145/00 , le norme del d.p.r. 207/10, le norme richiamate nel bando di gara e nelle norme di partecipazione della gara, nonché le disposizioni tutte non abrogate dal d. l.vo 163/06.

Art.10 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 c.c.

Art.11 Documenti contrattuali

- e) L'appalto viene affidato sotto l'osservanza delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportate, trascritte ed accettate
- f) Fanno parte del contratto, e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:
 - il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19.4.2000, n. 145 nelle parti ancora vigenti e ss.mm.ii. ;
 - il capitolato speciale d'appalto comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti in relazione al loro valore indicativo;
 - tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica .
 - l'elenco dei prezzi unitari;

Per cantieri OBBLIGATI all'applicazione del D.Lgs. 81/2008, come mod. e int.

- il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 Comma 1, del D.Lgs. 81/2008, come mod. ed int., e le proposte integrative al predetto piano di cui all'art. 131 2° c. lettera a del d.lgs. 163/2006 ss.mm.ii.(decreto legislativo n. 81 del 2008);

In alternativa per cantieri NON OBBLIGATI all'applicazione del D.Lgs. 81/2008, come mod. e int.

- il piano sostitutivo di sicurezza di cui all'art. 131 2° c. lettera b del d.lgs. 163/2006 ss.mm.ii. o il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, D.Lgs. 81/2008, come mod. e int.

In ogni caso

- il piano di sicurezza avente le caratteristiche del piano operativo di cui all'art. 131 2° c. lettera c del d.lgs. 163/2006 ss.mm.ii. e del piano di cui all'art. 18, 8° c., L. 55/1990;
- il programma esecutivo dei lavori, per quanto previsto all'art. 43, 10° c. del D.P.R. 207/2010, anche indipendentemente dall'obbligo di produrre il cronoprogramma di cui al 11° c. relativo all'articolo del citato D.P.R., finalizzato all'applicazione del "prezzo chiuso".

g) Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme attualmente vigenti in materia di lavori pubblici.

h) Non fanno parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- il computo metrico e il computo metrico estimativo;

- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e

integranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'art. 132 del d.lgs. 163/2006 ss.mm.ii.;

Per appalti da aggiudicare mediante offerta al ribasso percentuale

- le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.

ovvero, in alternativa, per appalti da aggiudicare mediante offerta a prezzi unitari

- la descrizione delle singole voci elementari, le quantità delle stesse, sia quelle rilevabili dagli atti

progettuali e da qualsiasi altro loro allegato, sia quelle risultanti dalla "lista" di cui all'art. 119 del D.P.R. 207/2010, predisposta dall'Amministrazione, compilata dall'aggiudicatario e da questi presentata in sede di offerta.

Art. 12 Conoscenza delle condizioni d'appalto

- i) L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza degli elaborati progettuali, compreso il computo metrico e lo schema di contratto, delle condizioni locali, per essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, del suolo e del sottosuolo (scavi, condotte, ecc.), della viabilità d'accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, degli oneri relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi.
- j) Ai sensi dell'art. 106, 3° c. del D.P.R. 207/2010, l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col Responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 13 Casi di scioglimento del contratto disposti dall'amministrazione aggiudicatrice

1. Risoluzione del contratto per reati accertati

Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, ai sensi dell'art. 135 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il coordinatore del ciclo valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto.

Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

1.bis Risoluzione del contratto per varianti.

La risoluzione del contratto può essere esercitata qualora si verificano le condizioni previste dall'art. 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e che in particolare ricorra la condizione prevista dall'art. 132 c. 4 del medesimo d. l.vo n. 163/06.

2. Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo

Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia ex art. 136 del d. l.vo n. 163/06. al coordinatore del ciclo una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore. Su indicazione del coordinatore del ciclo il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al coordinatore del ciclo.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante Azienda Usl su proposta del coordinatore del ciclo dispone la risoluzione del contratto.

Qualora, al fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'emergenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al coordinatore del ciclo.

Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante USL, su proposta del coordinatore del ciclo, delibera la risoluzione del contratto.

3. Provvedimenti seguenti la risoluzione dei contratti

Il coordinatore del ciclo, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera che devono essere presi in consegna dal direttore dei lavori ex art. 138 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

4. Recesso dal contratto e valutazione del decimo

Ai sensi dell'art. 134 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

I materiali il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione del preavviso sopra citato.

La stazione appaltante USL può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

Art.14 Procedura di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore

Ai sensi dell'art. 140 del D. L.vo n. 163/2006, l'Amministrazione in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dei lavori con le modalità e secondo quanto prescritto dallo stesso art. 140.

L'aggiudicazione è comunque subordinata all'accertamento in capo al soggetto aggiudicatario dell'insussistenza delle cause ostative previste dalla legislazione antimafia.

Art.15 Responsabilità tecnica dell'appaltatore - Rappresentanza dell'appaltatore – Direttore tecnico e direttore di cantiere

L'appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle buone regole della tecnica e nel rispetto di tutte le norme di Legge vigenti all'epoca della loro realizzazione salva la responsabilità eventualmente configurabile ex art. 49 comma 4 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163. La presenza sul luogo del direttore dei lavori o del personale di sorveglianza, le disposizioni da loro impartite, l'approvazione dei tipi e qualunque intervento del genere si intendono esclusivamente connessi con la migliore tutela dell'Amministrazione e non diminuiscono la responsabilità dell'appaltatore, che sussiste in modo pieno ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo.

L'appaltatore deve notificare all'Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo dei soggetti ai quali è stato affidato l'incarico di direzione tecnica, ed ai quali competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori oggetto del presente appalto.

All'appaltatore, inoltre, incombe l'obbligo di proporre alla direzione del cantiere un tecnico, di nominare un assistente responsabile che seguirà continuamente sul posto i lavori, di nominare eventualmente il responsabile del controllo della qualità.

L'appaltatore tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica, la conduzione del cantiere e l'osservanza del piano di sicurezza e coordinamento e del piano operativo di sicurezza. In caso di appalto affidato ad associazioni temporanee di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

La nomina dei Tecnici sopraindicati dovrà essere comunicata per iscritto all'Amministrazione e alla direzione dei lavori entro trenta giorni dalla stipula del contratto e comunque prima della consegna dei lavori. Tale personale deve garantire la continua reperibilità.

In particolare, compete esclusivamente all'appaltatore ogni responsabilità per quanto riguarda:

- k) le modalità ed i sistemi di organizzazione e conduzione dei lavori e di direzione del cantiere;
- l) le opere provvisorie, i ponteggi, le armature, i disarmi, gli scavi, i reinterri, le demolizioni, le provvidenze antinfortunistiche e di sicurezza del lavoro ed ogni altro provvedimento per salvaguardare l'incolumità sia del personale che dei terzi e la sicurezza del traffico veicolare e pedonale, nonché per evitare ogni e qualsiasi danno ai servizi pubblici di soprassuolo e sottosuolo ed ai beni pubblici e privati.

L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei tecnici sopraindicati e risponde nei confronti dell'Amministrazione committente per malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni e danni ricadrà pertanto sull'appaltatore, restando l'Amministrazione, nonché il personale preposto alla direzione dei lavori, sollevati ed indenni da qualsiasi domanda di risarcimento o azione legale.

L'Amministrazione, con atto del coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro può imporre all'appaltatore la sostituzione immediata del suo rappresentante, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante.

Il coordinatore del ciclo su motivata indicazione del direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di allontanare il direttore di cantiere e il personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza, particolarmente in ordine:

- m) al rispetto delle norme di sicurezza;
- n) all'effettuazione dei rilievi e tracciati;
- o) all'impiego di materiali idonei;
- p) all'osservanza dei tipi di progetto o delle eventuali varianti per quanto riguarda l'ubicazione, l'altimetria e le dimensioni dei manufatti;

- q) al rispetto delle norme di progetto, e di capitolato nell'esecuzione degli scavi, dei calcestruzzi semplici ed armati, delle murature, delle malte, degli intonaci, dei tubi e prefabbricati in genere, dei reinterri e di quant'altro attiene la consistenza dell'opera finita.

Art.16 Indicazione delle persone che possono riscuotere e sottoscrivere gli atti relativi al contratto

L'Amministrazione riconoscerà il soggetto che ha sottoscritto l'offerta come soggetto autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in acconto o a saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dall'Amministrazione, e a sottoscrivere ogni atto relativo al contratto di appalto.

L'autorizzazione alla sottoscrizione di offerte per contratti d'appalto dovrà essere comprovata, nel caso di Ditte individuali, mediante Certificato della camera di commercio e, nel caso di Società, anche mediante appositi atti legali (atto costitutivo, statuto, delibera di assemblea, certificato del competente Tribunale, procura notarile).

La cessazione o decadenza dall'incarico dei soggetti designati a riscuotere, ricevere o quietanzare, per qualsiasi causa avvenga, e anche se ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

Su istanza motivata e documentata dell'appaltatore l'Amministrazione può autorizzare la sostituzione dei soggetti incaricati a riscuotere, ricevere, quietanzare nonché sottoscrivere i documenti contabili relativi al contratto.

In difetto delle indicazioni previste dal presente articolo nessuna responsabilità può attribuirsi alla stazione stessa per pagamenti a soggetti non autorizzati a riscuotere.

Art.17 Prescrizioni antinfortunistiche e antimafia

L'appaltatore e' obbligato ad applicare le norme e le prescrizioni di tutte le leggi e disposizioni in materia antinfortunistica e di sicurezza dei lavoratori.

In particolare, prima della consegna lavori, l'appaltatore deve:

- r) presentare all'Amministrazione, tramite il coordinatore del ciclo, e alla direzione lavori le posizioni assicurative degli operatori che saranno impiegati in cantiere;
- s) comunicare alla direzione lavori e all'Amministrazione così come previsto dal presente capitolato d'appalto il nominativo dei tecnici abilitati che assumeranno il ruolo di direttore tecnico responsabile, di assistente di cantiere, di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (art. 4 comma 4 e articolo 8 commi 2, 3 del D.Lgs. n. 626/94) e dell'eventuale responsabile del controllo della qualità;
- t) così come richiesto dall'art. 118 c. 6 del D.L.vo 163/06, trasmettere all'Amministrazione e alla direzione lavori l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavori dipendenti, copia della documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, (inclusa la Cassa Edile), assicurativi ed antinfortunistici e copia dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva secondo la cadenza fissata dal direttore dei lavori;

Il piano di sicurezza e di coordinamento è redatto dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 100 del D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche, forma parte integrante del contratto di appalto.

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore consegna all'Amministrazione le eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza per quanto attiene ogni singolo intervento, le proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio al piano di sicurezza e coordinamento che forma parte integrante del contratto di appalto.

L'appaltatore è tenuto ad adottare quanto previsto dal piano di sicurezza e di coordinamento e dal piano operativo di sicurezza ed il direttore tecnico di cantiere di cui all'art. 15 del presente capitolato vigila sull'osservanza delle misure di sicurezza contenute nei predetti piani.

Il coordinatore in materia di sicurezza e di salute, nominato dall'amministrazione, durante la realizzazione dell'opera, verifica l'attuazione di quanto previsto nei piani di sicurezza, propone, in caso di gravi inosservanze, alla direzione dei

lavori ed all'Amministrazione la sospensione dei lavori, l'allontanamento dei lavoratori e delle imprese dal cantiere e la risoluzione del contratto; sospende in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla verifica da parte del coordinatore della sicurezza degli avvenuti adeguamenti effettuati dall'impresa appaltatrice.

Copia del piano di sicurezza e di coordinamento dovrà essere messa a disposizione dall'appaltatore ai rappresentanti per la sicurezza dell'impresa e dei suoi eventuali subappaltatori prima dell'inizio dei lavori.

L'appaltatore prima dell'inizio dei lavori dovrà fornire all'Amministrazione una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, con la quale si impegna ad applicare le misure di sicurezza previste dai piani e di rendere edotti lavoratori addetti dei possibili rischi e delle manovre di sicurezza da adottare specificatamente in relazione alle modalità di allestimento del cantiere, alla modalità di esecuzione dei lavori e dell'utilizzo dei mezzi di protezione individuale in relazione al rischio specifico; tale dichiarazione dovrà riportare le firme del direttore tecnico di cantiere, dell'assistente responsabile di cantiere, del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione del Piano di Sicurezza e il visto del direttore dei lavori.

Solo dopo la trasmissione della dichiarazione di cui sopra, redatta nelle forme e nei modi prescritti, sarà consentita la consegna dei lavori. Nel caso in cui tale obbligo non venga rispettato, il coordinatore del ciclo non procede alla consegna dei lavori ed impone all'appaltatore di ottemperare entro un termine perentorio, in ogni caso non superiore a trenta giorni continui e di calendario, trascorso inutilmente il quale, propone all'organo competente la risoluzione del contratto.

Art.18 Trattamento e tutela dei lavoratori

L'appaltatore deve:

- u) applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionale e territoriale di lavoro della categoria vigenti nella regione durante il periodo di svolgimento dei lavori;
- v) rispondere dell'osservanza di quanto sopra previsto da parte dei subappaltatori, dei cottimisti e dei prestatori d'opera a questi assimilati, nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, cottimo o subcontratto.

Il suddetto obbligo vincola l'appaltatore fino alla data del collaudo anche se egli non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dalle dimensioni dell'impresa di cui e' titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Se l'appaltatore gode di agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato o da altri Enti Pubblici, egli è inoltre soggetto all'osservanza del precitato 'obbligo per tutto il tempo in cui fruisce del beneficio, previsto dall'art. 36 della l.n. 300/70.

L'appaltatore deve altresì osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi e delle leggi e dei regolamenti sulla assunzione, tutela, sicurezza, salute, assicurazione, e assistenza, libertà e dignità dei lavoratori

Contratti e norme dovranno essere rispettati, se trattasi di Cooperative, anche nei confronti dei soci.

L'appaltatore deve fornire la previsione della dimensione numerica richiesta per la determinazione delle rappresentanze sindacali ai fini dell'applicazione della l. n. 300/70 calcolata sulla base del programma di lavoro con riferimento al complessivo numero dei dipendenti dell'appaltatore e dei subappaltatori presenti contemporaneamente nel cantiere, secondo i criteri stabiliti in sede di contrattazione collettiva, nel quadro delle disposizioni sulle rappresentanze sindacali.

A garanzia degli obblighi previdenziali ed assicurativi, si opera, così come previsto dall'art. 4 comma 3 del D.P.R. n. 207/10, sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50% e, se l'appaltatore trascura alcuni degli adempimenti in materia prescritti, vi provvederà l'Amministrazione con il fondo formato con detta ritenuta, salve le maggiori responsabilità dell'appaltatore. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento e fino all'attivazione del sistema di certificazione sulla base del documento unico il coordinatore del ciclo provvede a dare comunicazione per iscritto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dalla richiesta del coordinatore del ciclo.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'appaltatore è invitato per iscritto dal coordinatore del ciclo a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

I pagamenti di cui sopra fatti dall'Amministrazione sono provati dalle quietanze predisposte a cura del coordinatore del ciclo e sottoscritte dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il coordinatore del ciclo provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti.

Art.19 Rappresentanza del committente in cantiere: direzione dei lavori e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

La rappresentanza dell'Amministrazione presso il cantiere è delegata all'Ufficio di direzione dei lavori, con i rispettivi compiti di emanare nel corso dei lavori le opportune disposizioni. In particolare di controllare la perfetta osservanza, da parte dell'appaltatore, di tutte le clausole contenute nel presente capitolato, di curare che l'esecuzione delle opere avvenga a perfetta regola d'arte, per quanto attiene le attribuzioni della direzione lavori, di verificare tramite opportune azioni di coordinamento e controllo l'applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e nel piano operativo di sicurezza da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi coinvolti nell'esecuzione delle opere, di organizzare tra questi la cooperazione ed il coordinamento delle attività e la reciproca informazione, di verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine del miglioramento della sicurezza in cantiere, di segnalare all'Amministrazione le inosservanze degli obblighi e delle misure generali di tutela previste dalla normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi per quanto concerne l'attività del coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Le persone all'uopo indicate dalla direzione lavori ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori potranno accedere in ogni momento al cantiere, al fine di poter effettuare tutti i controlli e le verifiche che riterranno opportuni.

La presenza del personale della direzione dei lavori, i controlli e le verifiche dallo stesso eseguiti, non liberano l'appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti alla buona riuscita delle opere ed alla loro corrispondenza alle clausole contrattuali, nonché all'osservanza delle norme antinfortunistiche, dei regolamenti e delle norme vigenti o che saranno emanati nel corso dei lavori.

Parimenti ogni intervento dell'Amministrazione, della direzione dei lavori o del coordinatore per l'esecuzione dei lavori non potrà essere invocato come causa di interferenza nelle modalità di conduzione dei lavori e del cantiere nel suo complesso, nonché nel modo di utilizzazione dei mezzi di opera, macchinari e materiali; a tale funzione si intende e rimane solo ed esclusivamente preposto l'appaltatore che ne sarà responsabile.

Gli ordini di servizio, le istruzioni e prescrizioni della direzione dei lavori e del coordinatore dovranno essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di contratto, capitolato e del piano di sicurezza e coordinamento.

L'appaltatore, o i suoi rappresentanti di cui all'art. 16 del presente capitolato, non potranno rifiutarsi di ritirare, con firma della copia per ricevuta, gli ordini di servizio e qualunque comunicazione scritta della direzione dei lavori inerente i lavori stessi. Il personale dell'impresa non potrà rifiutarsi con l'ordine del coordinatore della sicurezza di sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla verifica da parte del coordinatore per la sicurezza degli avvenuti adeguamenti effettuati dall'impresa.

L'appaltatore non potrà mai rifiutarsi di dare immediata esecuzione agli ordini di servizio anche quando eccezionalmente si tratti di lavori da farsi di notte o nei giorni festivi o in più luoghi contemporaneamente, sotto pena dell'esecuzione d'ufficio, con addebito della maggiore spesa che l'Amministrazione avesse a sostenere rispetto alle condizioni di contratto.

Resta comunque fermo il diritto dell'appaltatore di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportune in merito agli ordini impartiti.

L'appaltatore o un suo incaricato dovrà recarsi all'Ufficio della direzione dei lavori, o dell'Amministrazione, nei giorni o nelle ore che saranno indicati, per le istruzioni sullo sviluppo dei lavori, per collaborare alla compilazione della contabilità degli stessi e per sottoscrivere quei documenti contabili che l'impresa è tenuta a firmare.

Art.20 Convenzioni europee in materia di valuta e termini

1. Tutti gli atti predisposti dal Committente per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.
2. Tutti gli atti predisposti dal Committente per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.

3. Tutti i termini di cui al presente capitolato d'oneri, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO 3 CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 21 Valutazione dei lavori a misura

- a) La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
- b) Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
- c) In particolare, la contabilizzazione è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.
- d) In corso d'opera, qualora debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli artt. 34 o 35, e queste non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'art. 36, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione "a corpo".
- e) Non sono, comunque, riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.
- f) Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
- g) La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari di cui all'art. 3, 3° c., del presente capitolato speciale.
- h) Gli oneri per la sicurezza, di cui all'art. 2, 1° c., colonna b), come evidenziati al rigo b) della tabella "B", integrante il capitolato speciale, per la parte prevista a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all'elenco allegato al capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.

Nel caso di appalto con lavori da tenere distinti, facenti capo a fonti diverse di finanziamento

- i) La contabilità comprende tutti i lavori ed è effettuata attraverso distinti documenti contabili per consentire una gestione separata dei relativi quadri economici, anche se sulla base di un solo contratto.

CAPO 4 CAUZIONI E GARANZIE

Si applicano le disposizioni della normativa statale in materia e, in particolare, dell'art. 75 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e gli articoli 123, 124, 125, 126, 127, e 128 del DPR n. 207/2010 secondo le specificazioni di seguito indicate.

Art. 22 Cauzione provvisoria

L'offerta presentata per la partecipazione alla gara per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di cui in epigrafe, ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, corredata da una cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei lavori a base d'asta, è stata prestata mediante:

– fidejussione bancaria dell'Istituto di credito _____ n. _____ in data _____ per l'importo di euro _____ (_____) (all. _____);

– fidejussione assicurativa della Società _____ n. _____ in data _____ per l'importo di euro _____ (_____) (all. _____).

La suddetta cauzione garantisce l'amministrazione appaltante in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente con la sottoscrizione del presente contratto.

Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

Art. 23 Cauzioni, garanzie e coperture assicurative

23.1. Garanzia per mancato od inesatto adempimento

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 113, comma 1 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ha costituito una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell'importo dei lavori a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dall'amministrazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'appaltatore, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente, mediante:

– fidejussione assicurativa della Società _____ n. _____ in data _____.

(caso 1)

Poiché l'aggiudicazione è avvenuta con ribasso d'asta superiore al 10 per cento ed inferiore a 20 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso, pertanto il suo importo è di euro _____ (_____)

(caso 2)

Poiché il ribasso offerto dall'appaltatore è superiore al 20 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso con l'ulteriore aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento, pertanto il suo importo è di euro _____ (_____).

La cauzione definitiva, come stabilito dall'art. 113, comma 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

23.2. Polizza assicurativa per rischi di esecuzione e responsabilità civile per danni a terzi durante l'esecuzione dei lavori

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ha altresì stipulato una polizza di assicurazione della Società _____ n. _____ in data _____ per l'importo (*indicato nel bando di gara*) di euro _____ (_____), che tiene indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, secondo lo schema tipo previsto dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

23.3. Polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi

Per i lavori il cui importo superi il controvalore in euro di _____, l'appaltatore stipulerà, ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi della stessa, con la Società _____ n. _____ in data _____ per l'importo di euro _____ (_____), secondo lo schema tipo previsto dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

23.4. Polizza assicurativa indennitaria decennale

L'appaltatore stipulerà dell'art. 129 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, una polizza per responsabilità civile verso terzi con validità decennale con la Società _____ n. _____ in data _____ per l'importo di euro _____ (_____), a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi della stessa, secondo lo schema tipo previsto dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

CAPO 5 DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art.24 Variazione dei lavori

- I) L'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli artt. 342-344 della L. 2248/1865, dall'art. 132 del d.lgs. 163/2006, dagli artt. . 43, 8° c., 161 e 162 del D.P.R 207/2010.
- II) Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori.
- III) Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla Direzione Lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione.
- IV) Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
- V) Non sono considerati varianti ai sensi del 1° c. gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al⁵ per cento delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.
- VI) Sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

Art.25 Varianti per errori od omissioni progettuali

- VII) Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, l'Amministrazione procede alla risoluzione del contratto con indicazione di una nuova gara alla quale è invitato l'appaltatore originario.
- VIII) In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.
- IX) Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Art.26 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

- X) Le eventuali variazioni dei prezzi dell'appalto sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'art. 3) del presente Capitolato.
- XI) Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all'articolo 163 del D.P.R. 207/2010.

⁵ Completare con le parole "10", ovvero "5" (valore percentuale) a seconda che si tratti, rispettivamente, di lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione o restauro, ovvero di altri lavori.

Per appalti aggiudicati col criterio dell'offerta a prezzi unitari

XII) L'elenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'art. 131 del d.lgs. 163/2006 ss.mm.ii.

CAPO 6 PIANIFICAZIONE DELLA SICUREZZA

Art.27 Tipologie di piani e dispositivi

La pianificazione della sicurezza in cantiere sarà articolata ed attuata nel rispetto delle disposizioni dell'art. 31 della Legge, e de T.U. della Sicurezza Lavoro D.Leg.vo 9 Aprile 2008, n. 81 (come modificato ed integrato dal D.Leg.vo 3 Agosto 2009 n.106).

L'articolazione in particolare distinguerà il caso dei lavori nei cui cantieri è prevista la presenza di una sola impresa (e per i quali l'Amministrazione non designa né il coordinatore di progettazione, né quello di esecuzione) e quello dei lavori nei cui cantieri è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea (v. art. 90, comma 3, del D.Leg.vo citato).

Pianificazione della sicurezza in cantieri con unica impresa

Nei cantieri in cui è prevista la presenza di un'unica impresa e per i quali l'Amministrazione non abbia proceduto alla redazione del *Piano di Sicurezza e di Coordinamento*, l'Appaltatore, a norma dell'art. 131, comma 2, lett. b) del C.d.A., avrà l'obbligo, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, di predisporre:

- 1) - *Il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori (PSS: Piano di Sicurezza Sostitutivo);*
- 2) - *Un Piano Operativo di Sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori (da considerare come piano complementare di dettaglio dei piani di cui al precedente punto 1).*

Pianificazione della sicurezza in cantieri con più imprese

Nei cantieri in cui è stata prevista la presenza di più imprese, e per i quali l'Amministrazione abbia proceduto alla preventiva redazione del *Piano di Sicurezza e di Coordinamento*, l'Appaltatore avrà l'obbligo e potrà, a norma dell'art. 131, comma 2, lett. a) e c) del C.d.A., entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, redigere e consegnare all'Amministrazione:

- 1) - *Eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento redatto dalla stessa Amministrazione;*
- 2) - *Un Piano Operativo di Sicurezza (POS) come al precedente punto.*

Art.28 Obblighi, oneri e procedure

Tutti i piani superiormente individuati faranno parte del contratto di appalto o di concessione. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi, da parte dell'Appaltatore (o del concessionario), previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, potrà presentare al Coordinatore per l'esecuzione proposte di modifiche od integrazioni al piano od ai piani trasmessi dall'Amministrazione, per esigenze di adeguamento tecnologico o di rispetto di eventuali norme disattese. Esso inoltre, durante l'esecuzione dell'opera, osserverà le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del c.d. T.U. Sicurezza e curerà in particolare gli aspetti e le incombenze di cui all'art. 95 dello stesso T.U.

Inoltre, a norma dell'art. 96 dello stesso decreto legislativo

- a) - *adotterà le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII del D.Leg.vo 81/2008;*
- b) - *curerà le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi previo, se del caso, coordinamento con il committente od il responsabile dei lavori;*
- c) - *curerà che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente.*

Infine l'Appaltatore curerà che sia affissa in cantiere copia della *notifica preliminare* di cui all'art. 99 del D.Leg.vo n. 81/2008 e la trasmissione del Piano di Sicurezza alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi (art. 101).

L'accettazione da parte dell'Appaltatore e delle imprese aventi comunque titolo ad operare in cantiere del Piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 12 del decreto legislativo citato e la redazione del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) costituiscono, per il cantiere interessato, adempimento alle disposizioni previste dal Decreto. La Direzione dei Lavori, il Direttore Tecnico del cantiere ed il Coordinatore per l'esecuzione vigileranno sull'osservanza del o dei piani di sicurezza.

A norma dell'art. 118, comma 7, del Codice degli appalti, i piani di sicurezza di cui sopra saranno messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dallo stesso. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzi, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

CAPO 7 CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art.29 Modalità di risoluzione delle controversie

Tutte le controversie che insorgeranno nell'esecuzione dell'appalto dei lavori, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dalle disposizioni dell'art. 240 del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs.12 aprile 2006, n. 163, saranno risolte mediante giudizio arbitrale ai sensi dell'art. 241 e seguenti del D.Lgs.12 aprile 2006, n. 163.

Art.30 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20⁶ per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
3. Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 207/2010, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

⁶ Si suggerisce una percentuale massima del 20%.

Art.31 Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
 - a) frode nell'esecuzione dei lavori;
 - b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008 o ai piani di sicurezza di cui agli artt. 40 e seguenti del presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
 - a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
 - b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
 - 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
6. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, come definite dall'art. 132, comma 6, del d.lgs. 163/2006, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

CAPO 8 DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art.32 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

- I) Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il Direttore dei Lavori redige il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore dei Lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
- II) In sede di accertamento sommario, il Direttore dei Lavori senza pregiudizio di successivi accertamenti rileva e verbalizza eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
- III) L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
- IV) Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo⁷ o del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.

CAPO 9 NORME FINALI

Art.33 Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

- I. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
 - a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'art. 1659 c.c.;
 - b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
 - c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
 - d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
 - e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
 - f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione⁸, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

⁷ Cancellare le parole "o del certificato di regolare esecuzione", per lavori di importo superiore ad 1 milione di euro o per i quali sia già stato determinato di ricorrere al collaudo, ancorché facoltativo.

⁸ Cancellare le parole "o del certificato di regolare esecuzione", per lavori di importo superiore ad 1 milione di euro o per i quali sia già stato

- g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
 - h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
 - i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
 - l) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
 - m) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
 - n) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
 - o) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
 - p) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
 - q) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
 - r) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
 - s) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
2. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (ConSORZI, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

Art.34 Custodia del cantiere

1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

determinato di ricorrere al collaudo, ancorché facoltativo.

Art.35 Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1⁹ esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e cm. 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art.36 Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro¹⁰, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo¹¹.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'art. 8 del capitolato generale.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

CAPO 10 DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE ED INTEGRATIVE PER I LAVORI SOTTOPOSTI ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE DELLA REGIONE SICILIA

Si richiamano in linea preliminare e generale le LL.RR. 2 agosto 2002, n. 7¹² e 19 maggio 2003, n. 7¹³ che recepiscono, con sostituzioni, modifiche ed integrazioni, il d.lgs. 12 Aprile 2006, n. 163 ed inoltre (ad eccezione delle parti incompatibili con la nuova disciplina regionale):

V) Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Regolamento di attuazione della Legge Quadro in materia di LL.PP. n. 109/94 e successive modificazioni.

⁹ Completare col numero degli esemplari del cartello; in genere 1; in caso di lavori puntuali di notevole entità e che si affacciano su più spazi pubblici, sono consigliati 2 esemplari; in caso di lavori lineari o a rete è consigliato 1 esemplare per ogni tronco autonomo; per tronchi di lunghezza notevole, un esemplare ogni 500 metri.

¹⁰ Art. 112, comma 2, del regolamento generale.

¹¹ Cancellare le parole "o del certificato di regolare esecuzione", per lavori di importo superiore ad 1 milione di euro o per i quali sia già stato determinato di ricorrere al collaudo, ancorché facoltativo.

¹² L.R. 2 agosto 2002, n. 7 - Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti dei lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi

¹³ L.R. 19 maggio 2003, n. 7 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7. Disposizioni in materia di acque sotterranee ed in materia urbanistica

VI) Il D.P.R. 205 gennaio 2000, n. 34 e ss.mm.ii.

Regolamento recante istituzioni del sistema di qualificazione per gli esecutori dei lavori pubblici, ai sensi dell'art.40 del d.lgs. n.163/2006 e successive modificazioni.

VII) Il D.M. 9 aprile 2000, n.145 ss.mm.ii.

Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto dei LL.PP. ai sensi dell'art. 3, comma 5, della Legge n. 109/94 e successive modificazioni.

VIII) Il D.M. 3 agosto 2000, n. 294 (come modificato con D.M. 24 ottobre 2001, n. 420).

Regolamento concernente l'individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici.

IX) Il D.M. 2 dicembre 2000. n. 398.

Regolamento recante le norme di procedura del giudizio arbitrale, ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 109/94 e successive modificazioni.

Si richiama altresì il contenuto del 1° comma dell'art. 1 della L.R. n.7/2002 che esclude dal recepimento il comma 16 bis dell'art. 4; l'art. 5; l'art. 6; il comma 15 dell'art. 7; l'art. 15; l'art. 23; il comma 2 dell'art. 27; il comma 3 dell'art. 34; l'art. 38.

Art. 37 Varianti in corso d'opera

L'importo in aumento relativo alle varianti di cui all'art. 25, comma 3, della Legge n. 109/94 (Legge Quadro), non potrà superare, rispettivamente, il 10% per lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro ed il 5% per gli altri lavori dell'importo originario del contratto e dovrà trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera tra le somme a disposizione dell'Amministrazione.

Per i lavori finanziati dall'Amministrazione ad altri Enti, o di propria competenza, la stessa dovrà ricevere lo Stato Finale e gli atti necessari entro la metà del tempo stabilito per l'esecuzione del collaudo: nel caso, entro il termine di

Si richiama il 5° comma dell'art. 180 del D.P.R. n. 207/10 come recepito dalla L.R. n. 7/2003.

Art. 38 Garanzie e coperture assicurative

C.1. Cauzione provvisoria

L'offerta da presentare per l'affidamento dei lavori sarà corredata da una cauzione provvisoria pari al 2 per cento dell'importo dei lavori, da prestare anche mediante fideiussione bancaria od assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari di cui al comma 1 dell'art. 30 della Legge n. 109/94 e dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione.

Per i lavori il cui importo a base d'asta sia inferiore alla soglia comunitaria e superiore a 150.000() Euro la cauzione provvisoria è ridotta allo 0,50 per cento e sarà prestata a mezzo di fideiussione bancaria. Per i lavori di importo a base d'asta fino a 150.000 Euro, la cauzione non è richiesta.

Per i lavori di importo a base d'asta inferiore a 750.000 Euro, la previsione di cui al comma precedente non si applica alle imprese che presentino copia autenticata di tre fideiussioni bancarie provvisorie ancora valide: in tali casi si applica il comma 1°.

C.1. Cauzione definitiva

L'Appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo dei lavori. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso; ove poi il ribasso sia superiore al 20 per cento, al precedente si aggiungerà l'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati di avanzamento lavori od analogo documento, pari al 50% dell'importo contrattuale.

Al raggiungimento dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione di 1/3 dell'ammontare garantito. L'ammontare residuo di 2/3 è svincolato secondo la normativa vigente.

C.1. Ulteriori oneri assicurativi

Si richiamano gli obblighi assicurativi di cui al precedente punto 9.3.1. Per i lavori di importo superiore agli ammontari stabiliti dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'Appaltatore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonché la polizza per responsabilità civile verso terzi della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

Il sistema di garanzia globale di esecuzione, per i lavori d'importo superiore a 100 milioni di ECU di cui all'art. 129, del d.lgs. n. 163/06, una volta istituito, è obbligatorio per tutti i contratti di cui all'art. 19, comma 2, lett. h), di importo superiore a 50 milioni di Euro.

Art.39 Definizione delle controversie- Accordo bonario

Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale ed in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento acquisirà immediatamente la relazione riservata del Direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo e, sentito l'Appaltatore, formulerà all'Amministrazione entro 90 giorni dall'opposizione dell'ultima riserva, proposta motivata di accordo bonario.

L'Amministrazione, entro 60 giorni dalla proposta, delibererà in merito con provvedimento motivato. Tale proposta, se accettata dall'Appaltatore, formerà oggetto di apposito *Verbale di accordo bonario* che sarà sottoscritto, su convocazione del Responsabile del Procedimento, dallo stesso Appaltatore. Con questo si determinerà la definizione di ogni contestazione insorta sino a quel momento.

Le riserve e le pretese dell'Appaltatore che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non siano state oggetto della procedura di accordo bonario, saranno esaminate e valutate dall'Amministrazione entro 90 giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo effettuata ai sensi dell'art. 204 del Regolamento.

Si richiamano sull'argomento l'art. 2, comma 1 lettera zz, del d.lgs. n. 152 del 2008 e l'art. 149 del Regolamento. Si richiama altresì la determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui LL.PP. 5 dicembre 2001, n. 22 (G.U. n. 302/2001).

Art.40 Disposizioni in materia di subappalti, noli e forniture

Si richiamano, sull'argomento, le disposizioni di cui all'art. 21 della L.R. 13 settembre 1999, n. 20 con le modifiche apportate dall'art. 37 della L.R. 2 agosto 2002, n.7.

CAPO 11 NOLI E TRASPORTI

1 - Opere provvisionali

Le opere provvisionali, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori sono oggetto di specifico capitolato (vedi: BASSI ANDREA, *Elenco prezzi delle opere provvisionali e Capitolato speciale d'appalto per la sicurezza*, 1999, II edizione, Maggioli Editore).

Le principali norme riguardanti i ponteggi e le impalcature, i ponteggi metallici fissi, i ponteggi mobili, ecc., sono contenute nei d.P.R. 547/55, d.P.R. 164/56, d.P.R. 303/56 e nel d.l. 81/2008.

2 - Noleggi

I noli devono essere espressamente richiesti, con ordine di servizio, dalla Direzione dei Lavori e sono retribuibili solo se non sono compresi nei prezzi delle opere e/o delle prestazioni.

Le macchine ed attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di esercizio ed essere provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro funzionamento.

Sono a carico esclusivo dell'Impresa la manutenzione degli attrezzi e delle macchine affinché siano in costante efficienza.

Il nolo si considera per il solo tempo effettivo, ad ora o a giornata di otto ore, dal momento in cui l'oggetto noleggiato viene messo a disposizione del committente, fino al momento in cui il nolo giunge al termine del periodo per cui è stato richiesto.

Nel prezzo sono compresi: i trasporti dal luogo di provenienza al cantiere e viceversa, il montaggio e lo smontaggio, la manodopera, i combustibili, i lubrificanti, i materiali di consumo, l'energia elettrica, lo sfrido e tutto quanto occorre per il funzionamento dei mezzi.

I prezzi dei noli comprendono le spese generali e l'utile dell'imprenditore.

Per il noleggio dei carri e degli autocarri verrà corrisposto soltanto il prezzo per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

3 - Trasporti

Il trasporto è compensato a metro lineare di materiale trasportato, oppure come nolo orario di automezzo funzionante.

Se la dimensione del materiale da trasportare è inferiore alla portata utile dell'automezzo richiesto a nolo, non si prevedono riduzioni di prezzo.

Nei prezzi di trasporto è compresa la fornitura dei materiali di consumo e la manodopera del conducente.

Per le norme riguardanti il trasporto dei materiali si veda il d.P.R. 7 gennaio 1956, capo VII e successive modificazioni.